

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata "LEGNO SERVIZI – FORESTRY CLUSTER FVG società cooperativa" in breve "LEGNO SERVIZI FVG soc. coop."

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Tolmezzo.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio nazionale nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta).

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa, senza fini di speculazione privata, si propone di far partecipare i propri soci ai benefici della mutualità e della cooperazione per concorrere allo sviluppo economico nel quadro delle politiche di sviluppo della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Gli scopi che la società intende perseguire sono:

- a) valorizzare le risorse forestali regionali e le imprese che compongono le filiere direttamente collegate al legno di origine regionale, con particolare riferimento ai principi di sostenibilità, sicurezza ed innovazione;
- b) diffondere l'innovazione e favorire lo sviluppo del sistema forestale regionale, di cui la certificazione forestale e delle catene di custodia è una componente essenziale, in aderenza ai principi di sviluppo sostenibile definiti dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al fine di promuovere l'affermazione di nuove opportunità imprenditoriali ed occupazionali, in particolare nelle aree interne regionali;
- c) favorire la crescita tecnico - professionale dei soci e dei loro collaboratori, in un'ottica di miglioramento delle loro capacità operative e gestionali attraverso un'azione di informazione e formazione continua da erogare direttamente o indirettamente;
- d) monitorare e sviluppare il comparto bosco legno regionale favorendo la collaborazione tra i soci ed il dialogo con le istituzioni locali, regionali e nazionali al fine di una crescita dell'intero sistema socioeconomico di riferimento.
- e) diffondere la cultura di una gestione attiva e responsabile delle foreste valorizzandone la multifunzionalità, la riforestazione, la diffusione di infrastrutture forestali e lo sviluppo di servizi ecosistemici ad esse collegate.
- f) sviluppare servizi ed iniziative a livello regionale, nazionale ed internazionale volte a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e

alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il “Forestry Cluster” nell’ambito di quanto previsto dal Regolamento UE 651/2014 e successive modifiche.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’adesione programmatica a cluster nazionali ed europei, associazioni nazionali e locali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo nonché l’adesione ad Enti o Organismi e Società a carattere regionale, nazionale, europeo aventi scopi analoghi o connessi ai propri, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 2361 del Codice civile.

La cooperativa alternativamente:

- svolge prevalentemente la propria attività in favore dei soci utenti di beni e/o servizi;

si avvale, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi. La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 5 – Oggetto

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l’attività che costituisce l’oggetto sociale è:

- a) la promozione e la realizzazione di ogni servizio ed iniziativa volta alla valorizzazione e crescita delle filiere regionali legate alle foreste e al legno FVG, in un’ottica di sviluppo sostenibile;
- b) la partecipazione in qualità di Forestry Cluster a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione a livello regionale, nazionale o internazionale per un coinvolgimento e crescita delle filiere del bosco legno FVG;
- c) promuovere, realizzare e gestire programmi didattici e di formazione rivolti in particolare a proprietari, imprenditori, tecnici ed operatori del settore bosco legno regionale;
- d) sviluppare progettualità a supporto dei soci e dell’intero sistema bosco legno regionale, mantenendo un dialogo attivo e costante con gli enti pubblici e privati rappresentativi delle proprietà boschive regionali;
- e) l’avvio, mantenimento ed estensione delle certificazioni forestali e di catene di custodia nell’ambito del Friuli Venezia Giulia;
- f) il monitoraggio dei dati inerenti il settore bosco legno FVG e potenziamento delle progettualità presenti sul territorio regionale volte a concorrere allo sviluppo e innovazione del comparto bosco legno FVG;
- g) l’acquisto e/o la vendita dei prodotti inerenti la filiera del legno regionale al fine di una valorizzazione della materia prima regionale;
- h) la fornitura di servizi ai soci per la diffusione dell’innovazione produttiva, tecnica e gestionale all’interno dei processi produttivi e di utilizzazione boschiva;
- i) l’acquisto e/o la messa a disposizione dei soci di attrezzatura a tecnologia avanzata;
- j) la promozione e la partecipazione alla realizzazione di eventi ed iniziative finalizzate alla crescita dell’attività economica dei soci o del comparto regionale di riferimento.

Unicamente al fine di realizzare l’oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall’organo amministrativo necessario od utili, compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l’assunzione, sia diretta che indiretta, di

interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 6 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno anche nell'esecuzione dei rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione può elaborare appositi Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

SOCI

Art. 7 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci cooperatori è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche e le persone giuridiche di natura privatistica che:

- a) gestiscono imprese di silvicoltura e utilizzazione boschiva;
- b) gestiscono imprese di trasformazione e lavorazione del legno principalmente di provenienza regionale.

Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 7 bis - Soci sovventori

Possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, che investono capitali nella cooperativa, non si avvalgono delle prestazioni della stessa e non partecipano allo scambio mutualistico, nei limiti e secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Possono essere soci sovventori le persone fisiche, nonché le persone giuridiche ed altri enti o soggetti che esercitino attività identiche e/o affini a quelle che rientrano nell'oggetto sociale della cooperativa. L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, cui spetta la competenza ad effettuare l'emissione delle azioni.

A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci della cooperativa, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori e, comunque, non può superare la metà dei voti attribuiti ai soci cooperatori.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori.

La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci cooperatori.

I conferimenti effettuati dai soci sovventori vanno a costituire il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui al precedente art. 5 nonché allo sviluppo di iniziative o piattaforme da rendere disponibili al sistema bosco legno FVG. I conferimenti stessi, che devono avere ad oggetto denaro, crediti, beni mobili o immobili, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro 250,00 cadauna. Al recedente o all'escluso spetta il rimborso del capitale conferito al valore nominale, eventualmente rivalutato a cui dovranno detrarsi le eventuali perdite gravanti sul fondo costituito con tali azioni.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei soci cooperatori, nella misura massima consentita dalla legge.

La trasferibilità delle azioni nominative dei soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio sovventore che intende cedere le proprie azioni, il Consiglio di Amministrazione deve indicare altro soggetto gradito. A tal fine, il socio sovventore che intende trasferire le proprie azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione i dati identificativi del soggetto acquirente; il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. Decorso inutilmente il predetto termine, il socio sovventore sarà libero di trasferire le azioni all'acquirente indicato.

In caso di liquidazione della cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci cooperatori.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei soci sovventori sarà ridotto dopo quello dei soci cooperatori.

Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 8 - Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare al consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale e dell'attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- b) l'ammontare della partecipazione al capitale che si propone di sottoscrivere;

- c) l'impegno a versare la quota di partecipazione al capitale sociale e, se dovuta, la tassa di ammissione con le modalità indicate dall' organo che ne ha deliberato l'ammissione;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- e) ogni altra notizia richiesta dal consiglio di amministrazione attinente all'instaurando rapporto.

Se trattasi di persona giuridica, oltre a quanto richiesto nei precedenti punti b), c), d), e), la domanda di ammissione dovrà contenere:

- a) la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale;
- b) copia della delibera dell'organo competente in merito all'adesione alla cooperativa, ove previsto;
- c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ove previsto;
- d) l'indicazione della persona delegata a rappresentare il richiedente in tutte le istanze.

Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.7 e la inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa dandone comunicazione immediata all'interessato.

Il domicilio dei soci per quanto concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa. In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto: delle dichiarazioni contenute nella domanda; della documentazione ad essa allegata; di ogni altra informazione comunque acquisita; della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio; della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci cooperatori dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.20.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Diritti dei soci

Spettano ai soci cooperatori i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare, spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, i soci hanno diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di fiducia. Il diritto di cui al presente comma non spetta ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 10 - Obblighi dei soci

Il socio cooperatore deve versare l'importo della quota sociale sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio sotto pena dell'esclusione ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti eventualmente approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa. Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 11 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le quote di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 12 - Acquisto di azioni proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni o quote della società, nei limiti previsti dall'art. 2529 c.c.

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

Art. 13 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili.

In particolare, sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - la manifestazione di voto contrario da parte del socio in caso di deliberazione che prevede la modifica dell'atto costitutivo al fine di dare applicazione, in quanto compatibili, alle norme sulla società a responsabilità limitata;
- d - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente o la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente.

Ciascun socio ha facoltà di recedere dalla cooperativa, senza obbligo di specificarne il motivo, previa comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata all'organo amministrativo della cooperativa con un preavviso di almeno 3 mesi. Il recesso sarà efficace dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso è stato comunicato dopo il primo ottobre.

Lo scioglimento del rapporto sociale ha per effetto la risoluzione del rapporto mutualistico in corso. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dalle norme sulle società per azioni.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento delle partecipazioni sottoscritte;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

- 5) per fallimento del socio;
- 6) in caso di mancata partecipazione per più di tre volte consecutive alle assemblee regolarmente convocate;
- 7) nel caso in cui il socio eserciti in proprio attività identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima;
- 8) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa di esclusione. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale ha effetto dall'annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15 - Morte del socio

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune. La nomina del rappresentante comune non è necessaria se il socio defunto possedeva più azioni ed esse vengono ripartite tra gli eredi.

Art.16 - Liquidazione e rimborso delle partecipazioni

Gli associati receduti o esclusi hanno solo il diritto al rimborso delle partecipazioni possedute, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, ma in misura mai superiore al valore nominale eventualmente rivalutato.

Tale rimborso avrà luogo entro i 180 (centottanta) giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La cooperativa può procedere alla compensazione dei propri crediti vantati verso il socio col debito che abbia ad oggetto la liquidazione della quota sociale.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO E MUTUALITÀ

Art. 18 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato:
 - dai conferimenti dei soci cooperatori;
 - dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la

ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

- b) dalla riserva legale;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 19 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa, nel rispetto della mutualità, senza finalità di lucro, è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile.

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante la vita della società e dopo il suo scioglimento;
- d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; unitamente alle altre contenute nel presente statuto sociale, sono pertanto inderogabili e devono di fatto sempre essere osservate.

La soppressione delle clausole di cui al comma precedente e la modifica della presente clausola dovrà essere assunta con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 20 – Capitale sociale

Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito ed è costituito:

1. dalle quote versate dai soci cooperatori, aventi un valore nominale determinato tra un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ed un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) fino al raggiungimento dell'importo massimo stabilito dalla legge, non rappresentate da certificati azionari;
2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, rappresentati da azioni nominative ciascuna del valore di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

L'ammissione di nuovi soci non comporta la modificazione dello statuto.

Art. 21 -Bilancio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 22 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge, nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla rivalutazione del capitale sociale e ai ristorni entro i limiti di legge;
- f) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- g) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 23 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità dei beni o servizi apportati dai soci.

Art. 24 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria. I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

ASSEMBLEA

Art. 25 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria a sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di comunicazione individuale, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di convocazione, attraverso una delle seguenti forme:

- a mezzo lettera da inviare al domicilio del socio;
- a mezzo di comunicazione tramite telefax o posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica indicati dal singolo socio.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e

all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato;
- dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci ai sensi dell'art. 2367 c.c. quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei soci.

L'assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza dei predetti soggetti, il presidente sarà designato dalla maggioranza dei soci presenti in assemblea.

Art. 26 - Maggioranze costitutive e deliberative

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta di voti.

In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Sia in prima che in seconda convocazione, per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società occorrerà la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti degli stessi.

Art. 27 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, e dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni o la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 28 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque soci. La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo né ai dipendenti della cooperativa, né alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo né ai dipendenti di queste, ancorché soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.

AMMINISTRAZIONE

Art. 29 - Consiglio di amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 11 (undici) membri. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi. Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai loro possessori spetterà il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale. In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Art. 30 - Adunanze

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire, anche a mezzo mail, almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il consiglio di amministrazione è

validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni in materia di patrimoni destinati ad uno specifico affare, per le quali occorrerà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 31 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Art. 32 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 33 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci, né le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti. Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 34 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 35 - Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determina gli emolumenti dovuti agli amministratori per l'espletamento di particolari incarichi.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme repute idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

CONTROLLO

Art. 36 - Organi

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria. Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 c.c., i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo, quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 37 - Funzioni

Il collegio sindacale, quando è nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c.; è composto da tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 c.c. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal precedente articolo per le adunanze consiglio di amministrazione. Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (ovvero un cinquantesimo se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio). All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità

degli amministratori. La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo (ovvero un ventesimo se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio) del capitale sociale.

Art. 38 - Controllo contabile

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso esso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori, si applicano le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 40 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.